

Lugano, 14 luglio 2021

N° 1382: REGOLE DI ENTRATA ALL'ESERCIZIO SOLO CON CERTIFICATO COVID

Il gerente di un esercizio pubblico ticinese, che tra i clienti conta numerosi anziani della vicina casa di riposo, ha deciso quanto segue:

1) Entrata nel locale solo per chi ha il certificato covid (quindi: che è vaccinato o è già stato affetto dalla malattia)

2) Eccezioni per i parenti stretti di un ospite della casa di riposo che devono però presentare l'esito di un test veloce recente

Può farlo?

Di principio il diritto costituzionale della libertà economica (libertà di commercio) permette che un imprenditore possa organizzare nel limite della legalità le condizioni della propria attività.

Occorre quindi una valida (e chiara) base legale formale: una legge o un regolamento d'urgenza, insomma.

Per ragioni storiche la LEP prevedeva ancora un diritto di accesso agli esercizi pubblici (art. 45 LEP). Pure il Tribunale di appello aveva dichiarato questo retaggio ottocentesco ormai anacronistico (sentenza del 27 aprile 2006). Fra le diverse novità apportate dalla LEAR vi è stata l'abolizione di questo diritto di accesso.

La LEAR prevede unicamente ancora gli allontanamenti immediati (art. 15 cpv. 1) e la loro successiva estensione temporale (cpv. 2). Il Consiglio di Stato (nel suo Messaggio al Parlamento) e il Parlamento stesso, hanno voluto unicamente riferirsi a queste casistiche, che erano sancite dal vecchio articolo 46 LEP (e non l'articolo 45 LEP che sanciva un diritto dell'avventore). Le contestazioni che l'autorità cantonale in materia di accesso può ancora dirimere sono dunque legate unicamente a questi casi, non anche alle condizioni generali di accesso.

Ma anche se così non fosse, va detto che la limitazione decisa dall'esercente non ha solo una valenza commerciale ma soprattutto sanitaria: egli vuole tutelare al meglio il proprio personale e i suoi clienti, considerati persone a rischio.

Le stesse autorità invitano a misure preventive accresciute per le persone a rischio.

La decisione aziendale è dunque giustificata anche da interessi pubblici superiori: negarli equivarrebbe allora a chiedersi come mai le abbiano introdotte in Francia e in Grecia, nonché – per quanto concerne la Svizzera – imposte nelle discoteche!

Nessuna autorità potrà dunque mai affermare che si tratti di una decisione errata.

La base legale che imporrebbe un diritto di accesso all'avventore non c'è più.

Quindi questa decisione "aziendale" è lecita.

Non è da escludersi che una simile regola venga imposta nel corso del prossimo inverno: questo alla luce del fatto che i contagi (presumibilmente concernenti persone non vaccinate) torneranno a salire.

